REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

SERVIZIO RISCOSSIONE

U.O.B.Rapporti con le agenzie fiscali e vigilanza

C I R C O L A R E N°1 /2005

Prot. n. 1945 Palermo, lì 17/01/2005

OGGETTO: Modifica dell'art.2 della L.R. 26 marzo 2002, n.2 e successive modifiche ed integrazioni. (art.16 Legge regionale 28/12/2004, n.17).

AI COMUNI DELLA SICILIA
LORO SEDI

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PALERMO

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
Via K. Roentgen, 3
PALERMO

ALLA MONTEPASCHI SERIT
Concessionario della Riscossione – Direzione generale
Via E. Morselli, n. 8
PALERMO

ALL'ANCI SICILIA
Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri 2
PALERMO

L'art.16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.56 del 31 dicembre 2004, ha previsto una parziale modifica alle

disposizioni contenute nella L.R. n.2/2002, art.2 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'aggiornamento anagrafico da parte dei comuni.

Le innovazioni apportate dal suddetto articolo riguardano:

a) le sanzioni da applicare nel caso di reiterato inadempimento;
b) la regolarizzazione della posizione dei comuni inadempienti al 31 –12-2004;
c) le comunicazioni sulle variazioni anagrafiche effettuate dal concessionario.

Con la modifica di cui al punto a), considerato che ormai quasi tutti i Comuni hanno attivato le procedure necessarie per allineare ed aggiornare telematicamente la propria anagrafe con l'anagrafe tributaria, è stata ridimensionata l'applicazione della misura sanzionatoria prevista nei confronti dei comuni inadempienti, limitandola al mancato rispetto della trimestralità dell'aggiornamento anagrafico reiterato nell'arco temporale di un anno.

.

Per quanto concerne l'integrazione di cui alla lettera b), si rileva una proroga concessa ai comuni ancora inadempienti al 31/12/2004, che dovranno provvedere a regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005, dotandosi dei mezzi informatici indispensabili per assicurare il prescritto servizio di aggiornamento anagrafico, tenuto conto che il mancato rispetto della suddetta scadenza, comporterà l'applicazione di una maggiore sanzione nella misura del 3,5%.

La modifica di cui alla lettera c) scaturisce dalla necessità di pervenire ad un immediato snellimento delle complesse procedure finora adottate relative alla trasmissione dei dati, prevedendo la comunicazione diretta degli aggiornamenti anagrafici, da parte dei concessionari, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, la quale è in grado di verificare la corrispondenza dei dati forniti con le risultanze provenienti dal centro informatico della stessa Agenzia che cura la gestione dei processi telematici.

I comuni che si avvalgono di sistemi informatici (Siatel o Ina/Saia) per la gestione dell'anagrafe, continueranno a comunicare alle amministrazioni finanziarie dello Stato e al concessionario del rispettivo ambito territoriale, l'avvenuto aggiornamento anche se è negativo, dei dati anagrafici, entro dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre considerato.

La comunicazione dell'inadempimento effettuata dal Concessionario territorialmente competente, sarà verificata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso i propri uffici e, successivamente, quest'ultima per ogni trimestre, trasmetterà l'elenco definitivo dei comuni inadempienti, all'Assessorato regionale del Bilancio e delle finanze – Dipartimento finanze e credito per le consequenziali iniziative.

Nei casi in cui verrà riscontrata tale reiterata inadempienza si procederà alla diffida ed alla contestuale fissazione di un termine ad adempiere.

Scaduto infruttuosamente tale termine, su proposta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, provvederà ad irrogare, nei confronti del comune inadempiente la sanzione prevista dal 4°comma dell'art.2 L.R.n.2/2002 così come sostituito dall'art.16 L.R.28/12/2004, n.17, con conseguente diminuzione del 3% del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'art.76 della L.R. 2/2002.

Ciò posto, si raccomanda a tutti gli Uffici in indirizzo la puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare nonché la diffusione della stessa ai rispettivi Uffici periferici.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet ufficiale della Regione siciliana e potrà essere inserita nella banca dati FONS.

L'ASSESSORE
F.to On.le Salvatore Cintola